

01/09/2021

D.L. 118/2021 – SCHEDA DI LETTURA

Sommario

CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA	2
COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI per IMPRESE FALLIBILI	2
COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI per IMPRESE NON FALLIBILI	12
CONCORDATO SEMPLIFICATO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO.....	14
MODIFICHE rilevanti ALLA LG. FALLIMENTARE (RD 267/42).....	16

CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Argomento	Oggetto	Note
Entrata in vigore Codice della Crisi e dell'Insolvenza (art. 1)	<ul style="list-style-type: none"> - È stato modificato l'art. 389 del D.lgs. n. 14/2019, per cui il Codice sarà applicabile a partire dal 16 maggio 2022. - il <u>Titolo II, Parte Prima</u>, (<i>la disciplina delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi</i>), entrerà in vigore dal 31 dicembre 2023 in attesa degli interventi per l'adeguamento del Codice della crisi rispetto alla Direttiva UE 2019/1023, le cui disposizioni dovranno essere oggetto di recepimento entro il 17 luglio 2022. 	

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI per IMPRESE FALLIBILI

Argomento	Oggetto	Note
Efficacia	In vigore dal 25 agosto 2021	In ogni caso si potrà usufruire di tale procedura dal 15.11.2021 , momento in cui sarà attiva la piattaforma telematica nazionale.
Nozione (art. 2, c. 1)	“L'imprenditore commerciale o agricolo in <u>condizioni di squilibrio patrimoniale</u> o <u>economico-finanziario</u> che rendono <u>probabile</u> la crisi o l'insolvenza può chiedere al segretario generale della camera di commercio del luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale la nomina di un <u>esperto</u> indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa stessa”.	
Caratteristiche	<p>Stragiudiziale</p> <p>l'imprenditore non è tenuto a rivolgersi al tribunale, <u>se non</u> ove intenda fruire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle misure protettive di cui all'art. 6, o - di finanziamenti prededucibili o rinegoziazioni di contratti <i>ex art. 10</i>. 	

	<p>Riservata <u>Art. 4, c. 7</u> prevede obbligo di riservatezza su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la situazione dell'imprenditore, - le iniziative da questi assunte o programmate e - le informazioni acquisite durante le trattative in capo a tutte le parti coinvolte 	
	<p>Attivabile su base volontaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con la precisazione che, <u>in base all'art. 15</u>, l'organo di controllo societario segnala agli amministratori, in forma scritta e in modo motivato, la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui al predetto art. 2. 	
<p>Presupposto soggettivo (art. 2)</p>	<p>Essere <u>imprenditori agricoli o commerciali</u> Perciò:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La composizione negoziata può essere attivata anche da imprenditori agricoli; 	
	<p>Inoltre, l'imprenditore deve essere iscritto nel registro delle imprese</p>	<p>Non possono beneficiare dello strumento le società di fatto.</p>
<p>Presupposto oggettivo (art. 2)</p>	<p>Condizioni di <u>squilibrio patrimoniale</u> o <u>economico-finanziario</u> che rendono probabile la <u>crisi</u> o l'<u>insolvenza</u> dell'imprenditore.</p>	<p>Non si tratta solo dello stato di <u>temporanea difficoltà dell'impresa</u>, ma anche della crisi e dell'insolvenza, purché reversibile.</p>
<p>Presupposto processuale (art. 23, c. 2)</p>	<p>L'istanza di composizione negoziata non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione o con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo</p> <ul style="list-style-type: none"> - conseguenze: 	

	<ul style="list-style-type: none"> ○ istanza <u>improponibile</u> e ○ se proposta, <u>inammissibile</u> 	
<p>Ruolo dell'esperto (art. 2, c. 2 e art. 3)</p>	<p>L'esperto ha il compito di agevolare le trattative tra imprenditore, creditori e altri soggetti eventualmente interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle predette condizioni di squilibrio, anche attraverso il trasferimento dell'azienda o di suoi rami.</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'esperto deve essere munito dei <u>requisiti di professionalità e indipendenza</u> di cui agli artt. 3 e 4: <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Iscritto</u> ad un albo presso la camera di commercio, industri, artigianato e agricoltura nel quale possono essere inseriti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Commercialisti</u> ed <u>esperti contabili</u> iscritti all'albo da almeno 5 anni; ▪ <u>Avvocati</u> iscritti da almeno 5 anni all'albo che documentino di aver maturato precedenti esperienze nel campo delle ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa; ▪ <u>Consulenti del lavoro</u> iscritti da almeno 5 anni all'albo, che documentino di aver concorso: <ul style="list-style-type: none"> ● in almeno 3 casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o ● alla presentazione di concordati con continuità aziendali omologati ▪ <u>coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentino di aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati</u> 	

	<p>preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Non</u> deve essere <u>legato</u> all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento; ○ <u>Non</u> deve aver <u>prestato</u> negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo a favore dell'imprenditore, né essere stato membro degli organi di amministrazione o controllo né aver posseduto partecipazioni. <p>- La nomina dell'esperto è affidata ad una <u>commissione</u> composta da tre membri che durano in carica due anni e che vengono <u>designati</u> da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ l'autorità giudiziaria, ○ il presidente della camera di commercio regionale e ○ il prefetto. 	
<p>Piattaforma telematica nazionale (art. 3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - verrà istituita una piattaforma telematica nazionale a cui gli imprenditori possono accedere attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio; - in cui sarà presente: <ul style="list-style-type: none"> ○ una lista di controllo particolareggiata che contiene le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e ○ un test pratico <u>per la verifica della ragionevole perseguibilità dello stesso.</u> 	
<p>Condizioni per la prosecuzione (art. 5, c. 5)</p>	<p>L'esperto convoca l'imprenditore per valutare l'esistenza di una <u>concreta prospettiva di risanamento</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - le prospettive di risanamento devono essere connotate da <u>significativo</u> livello di concretezza, non limitandosi a mera aspettativa; - la valutazione deve: 	

	<ul style="list-style-type: none"> ○ <u>tenere conto</u> sia della condizione soggettiva dell'impresa e del suo modello di business, sia del settore merceologico di appartenenza e ○ <u>considerare</u> le eventuali iniziative industriali già realizzate dall'imprenditore o che egli intende adottare; - “risanamento”: <ul style="list-style-type: none"> ○ Espressione generica ○ Sembra autorizzare anche l'ipotesi della c.d. continuità indiretta, ossia il trasferimento a terzi del compendio aziendale o di parte di esso, se del caso previo affitto. - Se l'esperto non <u>ne ravvisa gli estremi</u>, deve darne notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, il quale dispone <u>l'archiviazione</u> del procedimento. - Decorsi 180 gg dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, se non è stata individuata una soluzione, <u>l'incarico si considera concluso</u> (art. 5, comma 7). <ul style="list-style-type: none"> ○ L'incarico può continuare solo se <u>tutte le parti</u> lo richiedono e l'esperto acconsente (in questo caso non è stato previsto un termine finale) 	
Misure protettive (artt. 6-8)	<ul style="list-style-type: none"> - Richiedibili con: <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>l'istanza di nomina</u> dell'esperto o ○ con successiva <u>istanza</u> presentata con le modalità di cui all'art. 5, c.1; - <u>L'istanza</u> è pubblicata nel registro delle imprese¹ in uno con l'accettazione dell'esperto; - Dal giorno di pubblicazione, i creditori non possono 	

¹ D'ora in poi RdI

- acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e
- iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;
 - non sono però inibiti i pagamenti;
- Dal giorno di pubblicazione dell'istanza fino alla conclusione delle trattative o archiviazione dell'istanza → non può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza.
- I creditori interessati dalle misure protettive **non possono, unilateralmente:**
 - Rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o
 - Provocarne la risoluzione,
 - Anticiparne la scadenza,
 - Modificarli in danno all'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.
- Con l'istanza per l'applicazione delle misure protettive, l'imprenditore può dichiarare che, dalla pubblicazione dell'istanza e sino alla conclusione delle trattative o archiviazione istanza, non si applicano nei suoi confronti:
 - Art. 2446, c. 2-3, c.c. (riduzione del capitale per perdite);
 - Art. 2447, c.c. (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale);
 - Art. 2482-*bis*, c.4-6, c.c. (riduzione capitale sociale per perdite);
 - Art. 2482 *ter* c.c. (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale);

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Artt. 2482, comma 1, n. 4) e 2545 <i>duodecies</i> c.c. (causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale); 	
<p>Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari (art. 7)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nello stesso giorno in cui l'imprenditore richiede le misure protettive, può chiedere con ricorso la <u>conferma o la modifica delle misure protettive</u> e l'adozione di provvedimenti cautelari necessari per condurre le trattative. <ul style="list-style-type: none"> ○ L'imprenditore con il <u>ricorso</u>, deposita: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bilanci degli ultimi 3 esercizi o quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi 3 periodi di imposta; ▪ Situazione patrimoniale/finanziaria aggiornata a non oltre 60 gg dal deposito; ▪ Elenco dei creditori, individuando i primi 10 per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi PEC (o anche posta elettronica non certificata in cui sia verificata la titolarità della casella); ▪ Dichiarazione con valore di autocertificazione attestante, <u>sulla base di criteri di ragionevolezza e di proporzionalità</u>, che l'impresa può essere risanata; ▪ Nominativo dell'esperto nominato e relativo indirizzo PEC. - Entro 30 gg dalla pubblicazione nel registro delle imprese → l'imprenditore chiede la pubblicazione sul RdI del numero di R.G. del procedimento instaurato. - Omesso o ritardato deposito del ricorso è <u>causa di inefficacia</u> delle misure cautelari. - Il Tribunale, entro 10 gg dal deposito del ricorso fissa, con <u>decreto</u>, l'udienza (da tenersi preferibilmente in teleconferenza) 	

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Decreto notificato dal ricorrente ex art. 151 cpc. - All'udienza, sentite le parti e l'esperto, il Tribunale può nominare, se occorre, un <u>ausiliario</u> ex art. 8 cpc e procede agli atti di istruzione indispensabili. - Il tribunale provvede con ordinanza in cui stabilisce la durata (non meno di 30 gg e non più di 120) delle misure protettive <ul style="list-style-type: none"> ○ Ammesso il reclamo ai sensi art. 669 <i>terdecies</i>. - Su <u>richiesta dell'imprenditore</u> e <u>sentito l'esperto</u>, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori/categoria di creditori. - Su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto → il giudice che ha emesso provvedimenti di conferma/revoca/modifica delle misure protettive può <u>prorogare la durata delle misure</u> per il tempo necessario a garantire il buon esito delle trattative. - Su istanza dell'imprenditori, di uno o più dei creditori o su segnalazione dell'esperto → il giudice che ha emesso provvedimenti di conferma/revoca/modifica delle misure protettive <u>può</u>: <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Revocare</u> le misure protettive e cautelari; ○ <u>Abbreviarne</u> la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo. - I procedimenti si svolgono nella forma di cui agli art. 669bis e ss. cpc - Tribunale in composizione monocratica. 	
<p>Gestione impresa in pendenza delle trattative (art. 9)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Imprenditore conserva gestione ordinaria/straordinaria. - Imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché esecuzione di pagamenti non coerenti rispetto alle trattative/risanamento. - Esperto, se ritiene che atto possa arrecare pregiudizio ai creditori/trattative/risanamento, lo <u>segnala per iscritto</u> all'imprenditore e all'organo di controllo; 	

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto → imprenditore avvisa immediatamente l'esperto che, nei 10 gg successivi, può iscriverne il proprio dissenso nel RdI <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tale iscrizione è obbligatoria se l'atto pregiudica l'interesse dei creditori. <p>Se sono state concesse misure protettive e cautelari, l'esperto, iscritto il dissenso, lo segnala al tribunale per revocare l'ordinanza</p>	
<p>Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti (art. 10)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Il tribunale, su richiesta dell'imprenditore, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e miglior soddisfazione dei creditori, può autorizzare: <ul style="list-style-type: none"> ○ L'imprenditore a contrarre <u>finanziamenti</u> prededucibili (art. 111 L. Fall.); ○ L'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili; ○ Uno o più società appartenenti al gruppo a contrarre finanziamenti prededucibili; ○ L'imprenditore a trasferire in <u>qualsunque forma</u> l'azienda o uno dei suoi rami, senza gli effetti dell'art. 2560 c.c. (<i>debiti dell'azienda ceduta</i>). - Il tribunale, su domanda dell'imprenditore, acquisito il parere dell'esperto, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo <u>strettamente necessario</u> e come misura <u>indispensabile</u> per assicurare la continuità aziendale. <p>I procedimenti si svolgono davanti al tribunale competente ai sensi art. 9 L. Fall., che decide in composizione monocratica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e ss. c.p.c. - Il <u>reclamo</u> si propone al tribunale. 	
<p>Conclusione della procedura</p>	<p>La procedura di composizione negoziata può concludersi con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la stipula di un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo <u>non inferiore a due anni</u>, 	

(art. 11)	<ul style="list-style-type: none"> - una convenzione di moratoria, - un piano di risanamento con o senza attestazione, - un accordo di ristrutturazione dei debiti, - la presentazione di una domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (una nuova tipologia di concordato coattivo semplificato) o, in subordine, - l'accesso ad una delle procedure disciplinate dall'attuale legge fallimentare. 	
<p>Conservazione degli effetti (art. 12)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gli <u>atti autorizzati</u> ai sensi art. 10 → conservano effetti se successivamente intervengono: <ul style="list-style-type: none"> o accordo di ristrutturazione debiti omologato; o concordato preventivo omologato; o fallimento; o liquidazione coatta amministrativa; o amministrazione straordinaria; o concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio; - gli atti, i pagamenti e le garanzie, realizzati dall'imprenditore dopo l'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto <u>non sono soggetti all'azione revocatoria</u> (art. 67 L. Fall.), purché <u>coerenti</u> con l'andamento e lo stato delle trattative e prospettive di risanamento esistenti al momento del compimento; - sono invece possibili azioni di cui agli artt. 66/67 L. Fall., se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso. 	
<p>Misure premiali (art. 14)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono <u>ridotti alla misura legale</u>; - Le sanzioni tributarie, per cui prevista applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla sua comunicazione, <u>sono ridotte alla misura minima se</u> il termine per il pagamento scade dopo la presentazione istanza; 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Le sanzioni e gli interessi su debiti tributari sorti <u>prima</u> della presentazione dell'istanza ed oggetto della composizione negoziata, sono <u>ridotti della metà</u> nelle ipotesi di cui all'art. 11, c. 2-3 ; - In caso di pubblicazione presso RdI del contratto di cui all'art. 11, c.1 lett. a) e c), l'AdE concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta <u>anche</u> dall'esperto, un piano di rateazione (fino ad max di 72 rate) delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate quale sostituto di imposto, imposta sul valore aggiunto, imposta regionale su attività produttive non iscritte al ruolo. <p>In caso di successiva dichiarazione di fallimento o accertamento dello stato di insolvenza – interessi e sanzioni sono dovuti <u>senza riduzioni</u>.</p>	
Segnalazione dell'organo di controllo (art. 15)	<ul style="list-style-type: none"> - L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organismo di amministrazione, la <u>sussistenza</u> dei presupposti per l'istanza. La segnalazione <ul style="list-style-type: none"> o è motivata; o trasmessa con mezzi che provano avvenuta ricezione; - Contiene fissazione congruo termine (non + di 30 gg) entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. 	

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI per IMPRESE NON FALLIBILI

Argomento	Oggetto	Note
Efficacia	In vigore dal 25 agosto 2021	In ogni caso si potrà usufruire di tale procedura dal 15.11.2021 , momento in cui sarà attiva la piattaforma telematica nazionale.

Presupposto soggettivo (art. 17, c.1)	Imprenditore commerciale e agricolo che non possiede congiuntamente i requisiti di cui all'art. 1 L. Fall.	
Presupposto oggettivo (art. 17, c.1)	<ul style="list-style-type: none"> - Condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile o la crisi o l'insolvenza - Ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa 	
Procedimento (art. 17, c.2)	<ul style="list-style-type: none"> - Istanza presentata, con i documenti di cui all'art. 5, c. 3 lett. d)-h) a <ul style="list-style-type: none"> o l'organismo di composizione della crisi oppure o nelle forme di cui all'art. 5, c.1 al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale vi è la sede dell'impresa - l'Esperto: <ul style="list-style-type: none"> o accetta l'incarico o sente l'imprenditore o acquisisce bilanci dell'ultimo triennio, se disponibili, le dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile o redige <u>una relazione</u> circa la situazione patrimoniale ed economica finanziaria + elenco aggiornato creditori e relativi diritti - una volta individuata la soluzione idonea a superare la crisi, le parti <u>possono</u>: <ul style="list-style-type: none"> o concludere contratto privo di effetti nei confronti di terzi/idoneo ad assicurare la continuità aziendale o con contenuto ex art. 182 <i>octies</i> L. Fall. ovvero o concludere accordo sottoscritto da imprenditore/creditore/esperto, senza necessità di attestazione, idoneo a produrre gli effetti di cui all'art. 67, c.3, lett. d) L. Fall. o proporre accordo di ristrutturazione debiti (art. 7 L. 3/2012) o chiedere la liquidazione dei beni (art. 14 <i>ter</i> L. 3/2012) 	

	<ul style="list-style-type: none"> ○ proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 18 D.L. 118/2021) - l'esito delle negoziazioni viene comunicato al Tribunale <ul style="list-style-type: none"> ○ il quale dichiara cessati effetti delle misure protettive/cautelari concesse; - se, invece, non si raggiunge un accordo, l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge compiti di gestore della crisi (L. 3/2012) 	
Compenso dell'esperto (art. 17, c.8)	<ul style="list-style-type: none"> - Liquidato dal soggetto che lo ha nominato (responsabile dell'organismo di composizione della crisi o segretario generale camera di commercio) 	

CONCORDATO SEMPLIFICATO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Argomento	Oggetto	Note
Efficacia	In vigore dal 25 agosto 2021	In ogni caso si potrà usufruire di tale procedura dal 15.11.2021²
Presupposto	<p>Che la composizione negoziata si sia conclusa senza che sia stato raggiunto un accordo con i creditori e senza che il debitore abbia potuto proporre un accordo di ristrutturazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - È compito dell'esperto dichiarare che le soluzioni, di cui all'art. 11, commi 1 e 2, non sono praticabili 	
Procedimento (art. 18)	<ul style="list-style-type: none"> - In seguito alla dichiarazione negativa dell'esperto → imprenditore può <u>presentare</u> una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati all'art. 161 L. Fall., nei <u>60 gg successivi</u> alla comunicazione dell'esperto. 	

² Dal momento che una delle condizioni per accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è l'esito negativo della composizione negoziata della crisi, la cui piattaforma telematica nazionale sarà attiva proprio dal 15.11.2021

	<ul style="list-style-type: none"> - Imprenditore chiede omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale in cui l'impresa ha la propria sede - Il tribunale: <ul style="list-style-type: none"> o nomina un ausiliario ex art. 68 c.c.; o con decreto ordina che la proposta venga comunicata a cura del debitore ai creditori e fissa la data per l'udienza di omologazione. - I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di 10 gg prima dell'udienza fissata. - Il tribunale omologa il concordato con decreto motivato, immediatamente esecutivo; <ul style="list-style-type: none"> o Una volta verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, o Quando rileva che la proposta <u>non arreca pregiudizio ai creditori</u> rispetto alla liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore - Il decreto è <u>ricorribile in cassazione</u> entro 30 gg dalla comunicazione. 	
<p>Disciplina della liquidazione (art. 19)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Con il decreto di omologazione, il Tribunale nomina un liquidatore <ul style="list-style-type: none"> o (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 182 L. Fall.). - Se il piano di liquidazione comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato per il trasferimento in suo favore dell'azienda (o rami di), il liquidatore, valutata l'assenza di soluzioni migliori, <u>le dà esecuzione</u> → alla vendita si applicano artt. 2919 e 2929 c.c. - Se l'offerta deve essere accettata <u>prima dell'omologazione</u>, è l'ausiliario che le dà esecuzione con le medesime modalità. 	

MODIFICHE rilevanti ALLA LG. FALLIMENTARE (RD 267/42)

Argomento	Oggetto	Note
Modifiche ed innovazioni (art. 20)	Modificato l'art. 182 <i>septies</i> (Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa)	
	Introdotta novello art. 182 <i>octies</i> (convenzione di moratoria)	
	Introdotta novello art. 182 <i>novies</i> (accordi di ristrutturazione agevolati), in forza del quale: <ul style="list-style-type: none"> - la percentuale dei creditori aderenti necessaria per la conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 183 bis L. Fall. è ridotta della metà, (30% anziché il 60%), quando il debitore: <ul style="list-style-type: none"> o ha rinunciato alla moratoria ex art. 182 <i>bis</i>, comma 1, lett. a) e b), L. Fall.; ovvero quando o non ha presentato il ricorso previsto dall'art. 161, comma 6, L. Fall. e o non ha richiesto la sospensione di cui all'art. 182 <i>bis</i>, comma 6, L. Fall. relativa al divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari od esecutive nel corso delle trattative. 	
Improcedibilità (art. 23)	Introdotta novello art. 182 <i>decies</i> (coobbligati e soci illimitatamente responsabili) <ul style="list-style-type: none"> - previsione per cui l'art. 1239 c.c. è applicabile sugli effetti della remissione nei confronti dei fideiussori rispetto ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione. 	
	Sono improcedibili sino al <u>31 dicembre 2021</u> nei confronti degli imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo, <u>omologato</u> dopo il 1° gennaio 2021: <ul style="list-style-type: none"> - i ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e - i ricorsi per la dichiarazione di fallimento 	